

# COMUNE DI CANZO

## PROVINCIA DI COMO

### REGOLAMENTO COMUNALE

#### per l'esercizio in economia dell'acquedotto

#### **Gestione Economica**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 36 in data 25/11/2002.

IL SINDACO  
(F.to Pontiggia Alessandro)

Il Segretario Comunale  
(F.to Palumbo Dr. Sebastiano)

---

---

**Il Presente Regolamento venne pubblicato all'Albo Pretorio il 29/11/2002 per 15 giorni consecutivi, senza che vi siano state opposizioni o reclami.**  
**Addì, 17/12/2002**

Il Segretario Comunale  
(F.to Palumbo Dr. Sebastiano)

---

---

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 17/12/2002 al giorno 31/12/2002.

Addì, 17/12/2002

Il Segretario Comunale  
(F.to Palumbo Dr. Sebastiano)

---

---

## I N D I C E

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI</b>		<b>TITOLO QUINTO PENALITA'</b>
1	Disposizioni generali		
2	Distribuzione dell'acqua		
	<b>TITOLO SECONDO FORNITURE AD USO PRIVATO</b>	25	Prelievi abusivi
		26	Contestazione delle infrazioni
			<b>TITOLO SESTO NORME TRANSITORIE E FINALI</b>
3	Titolarità della concessione	27	Uso di prese private in caso di necessità
4	Contratto di utenza	28	Tutela dei dati personali
5	Nuovi allacciamenti - procedura	29	Norme abrogate
6	Anticipo consumi	30	Individuazione delle unità organizzative
7	Durata dei contratti	31	Termini per la conclusione dei procedimenti
8	Prezzo e condizioni – Divieto di sub-	32	Pubblicità dei regolamenti
9	fornitura	33	Casi non previsti dal presente regolamento
10	Fatturazione	34	Rinvio dinamico
11	Accertamento dei consumi – Lettura	35	Sanzioni
12	contatori	36	Entrata in vigore
13	Tipo di contatore e sua conservazione		
14	Perdite, danni, responsabilità		
15	Contatori in fabbricati con più utenze		
16	Verifiche contatori e rettifica di		
17	fatturazione		
18	Modalità di pagamento		
19	Morosità		
	Sospensione della fornitura		
	Risoluzione di diritto delle concessioni		
	Cessazione – subentri		
20	<b>TITOLO TERZO FORNITURE PER USO PUBBLICO</b>		
	Fontane pubbliche		
21			
22	<b>TITOLO QUARTO CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE</b>		
23	Concessioni speciali temporanee		
24	Tariffe per le concessioni speciali temporanee		
	Concessioni speciali per cantieri edili		
	Cessazione delle utenze speciali temporanee		

## TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 – Disposizioni generali**

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione contabile del servizio di distribuzione dell'acqua.

### **Art. 2 - Distribuzione dell'acqua**

1. La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali ha luogo:
  - a) per mezzo delle fontane pubbliche;
  - b) mediante concessione di utenze private.

## TITOLO SECONDO FORNITURE AD USO PRIVATO

### **Art. 3- Titolarità della concessione**

1. Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.
2. Il presente Regolamento è da intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'Utente di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

### **Art. 4 - Contratto di utenza**

1. Ad ogni allaccio corrisponde apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal comune.
2. I contratti di utenza di cui al precedente comma sono stipulati:
  - a) per le nuove utenze: solo dopo che siano stati autorizzati i lavori di allaccio e prima della installazione dei contatori;
  - b) per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intendono automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

### **Art. 5 - Nuovi allacciamenti - Procedura**

1. Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati producono apposita domanda su moduli predisposti dal Comune.
2. Il Comune fornirà l'acqua quando:
  - a) l'allacciamento sia tecnicamente possibile;
  - b) il richiedente abbia ottenuto dal proprietario dello stabile le necessarie autorizzazioni per l'erogazione dell'acqua nei locali affittati, sollevando così il Comune da eventuali richieste di danni;
  - c) sia stato versato il contributo fisso una tantum di allaccio;
  - d) sia stato versato a titolo di anticipo a garanzia dei consumi le somme di cui all'articolo successivo,
  - e) i diritti di segreteria, se dovuti a norma di legge;
3. La domanda di somministrazione non può essere inoltrata dal subaffittuario di parte o dell'intero appartamento;
4. La richiesta di concessione ai condomini deve essere sottoscritta dall'Amministratore;

5. In caso di più proprietari la concessione deve essere intestata ad un unico soggetto. Pertanto la domanda deve essere presentata da un comproprietario previa autorizzazione degli altri proprietari o almeno dalla maggioranza della proprietà ai sensi dell'art.1108 del Codice Civile.

#### **Art. 6 - Anticipo consumi**

1. Chi chiede una nuova utenza o una modifica dell'utenza esistente è tenuto a versare a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, un importo calcolato sui consumi corrispondenti alla prima fascia per le utenze domestiche e ai consumi minimi contrattuali per le utenze non domestiche e sulle tariffe vigenti per la depurazione la fognatura e l'acquedotto.
2. Tali anticipi sono incamerati dal Comune in caso di insolvenza fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla Legge.
3. L'anticipo viene restituito all'Utente alla cessazione del contratto dopo che lo stesso avrà liquidato ogni debito.

#### **Art. 7 - Durata dei contratti di fornitura**

1. I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.
2. L'Utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta ha efficacia solo dal giorno in cui sono apposti, al contatore, i sigilli di blocco.
3. L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma ha luogo entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta e, dell'operazione, è redatto apposito verbale dal quale rilevare le letture del contatore.

#### **Art. 8 – Prezzo e condizioni – Divieto di sub fornitura**

1. La fornitura d'acqua viene effettuata alle condizioni previste dal presente Regolamento e dal Regolamento Acquedotto – approvato con delibera C.C. n. 23 del 28/7/1994 e modificato con delibera C.C. n. 18 del 3/4/1998 - denominato “ Gestione Tecnica”;
2. La Giunta Comunale delibera secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni sulla base degli importi determinati dall'Ufficio Tributi per le tariffe per la vendita dell'acqua e dall'Ufficio Tecnico:
  - a) per il diritto fisso di allaccio una tantum;
  - b) per le spese di posa in opera contatore;
  - c) per le spese per il cambio del contatore;
  - d) per le spese di cessazione;
  - e) per le spese di piombatura del contatore;
  - f) per le spese di ripristino del contatore.
3. L'Utente si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che venissero impartite dal Comune, concernenti l'uso dell'acqua.
4. L'Utente si impegna inoltre ad accettare incondizionatamente eventuali modifiche tecniche della fornitura che venissero approvate dal Comune, adeguandovi, nel caso, le proprie apparecchiature di utilizzo dell'acqua.
5. L'Utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto ed in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio Acquedotto – “ Gestione Tecnica” e alle condizioni e modalità che dallo stesso Ufficio saranno stabilite.
6. L'autorizzazione di cui al precedente comma è sempre rilasciata in forma scritta.

## **Art. 9 – Fatturazione.**

1. La fatturazione è realizzata con processi informatici, sottoposta a controlli e verifiche ed avviene sulla base delle tariffe approvate;
2. La periodicità della fatturazione é semestrale. La modalità di rilevazione dei consumi è la lettura diretta. Pertanto la fatturazione avviene sulla base della lettura effettuata.
3. La periodicità della lettura dei contatori e dell'emissione delle bollette potranno essere variate dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale, dandone comunicazione all'Utente.
4. E' consentito al Servizio Acquedotto – Gestione Economica - di effettuare fatturazioni d'acconto nonché fatturazioni di consumi calcolati su base storica per periodi corrispondenti da conguagliare successivamente in base all'effettivo consumo.
5. Per motivi di economicità e semplificazione della gestione della fatturazione il Servizio Acquedotto – Gestione Economica – potrà limitare la fatturazione agli importi superiori ai € 5,00 addebitando le somme inferiori nella fattura successiva. La Giunta Comunale potrà variare tale importo dandone comunicazione all'Utente.

## **Art. 10 - Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori**

1. I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che ha luogo, a cura del personale incaricato, nei seguenti periodi:  
GIUGNO - DICEMBRE
2. In caso di inaccessibilità del contatore, l'Utente deve comunicare i propri consumi entro il 20 del mese previsto per la lettura, con le seguenti modalità:
  - a) mediante apposita cartolina di auto – lettura lasciata dall'addetto del Comune;
  - b) a mezzo fax al numero indicato in fattura;
  - c) con e - mail che verrà indicata sull'intestazione della fattura;
  - d) mediante lettera.
3. Se, per causa dell'Utente, non è possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torna a verificarsi nel periodo successivo, può essere disposta, previa notifica, la chiusura della fornitura.
4. La riapertura ha luogo soltanto dopo che sia stata effettuata la lettura e quando l'Utente ha provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.
5. Il Servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritiene opportuno, letture supplementari.
6. I dipendenti del Comune , o i suoi incaricati, muniti di apposita tessera di riconoscimento, dovranno avere in ogni tempo accesso al contatore, per la lettura dei consumi effettuati e per ogni altra verifica necessaria;

## **Art. 11- Tipo di contatore e sua conservazione.**

1. Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal servizio acquedotto – Ufficio Tecnico - in relazione alla natura della concessione.
2. I contatori rimangono di proprietà del Comune. Gli Utenti ne sono i consegnatari e pertanto sono:
  - responsabili dell'integrità dei sigilli;
  - rispondono di ogni manomissione o danno causato per fatto imputabile all'Utente,
3. L'Utente pertanto preserva da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà attuando i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Quando venisse disposta la sostituzione o la riparazione del contatore per cause imputabili all'Utente le spese relative saranno a carico dell'Utente stesso.  
Quando invece tale sostituzione venisse disposta dall'Ufficio Tecnico causa malfunzionamento del contatore, non imputabile all'Utente , le spese relative saranno a carico del Comune.

4. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a modificare il regolare funzionamento del contatore danno inoltre luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 12 - Perdite, danni, responsabilità**

1. Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, nè il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni derivati dal cattivo funzionamento degli impianti interni.
2. Al fine di limitare lo spreco di acqua e per garantire il buon funzionamento del servizio, l'Utente è invitato a segnalare al Servizio qualsiasi dispersione da lui riscontrata.

#### **Art. 13 - Contatori in fabbricati con più utenze**

1. I contatori possono servire una o più utenze.
2. Nel caso di utenze promiscue, vale a dire con presenza di utenze a uso domestico e utenze a uso non domestico, la fatturazione avverrà, sia per i consumi che per il nolo, tenendo conto del numero delle utenze della categoria prevalente. A parità di numero di utenze si considererà prevalente l'uso domestico.

#### **Art. 14 – Verifiche contatori e rettifica di fatturazione.**

1. Qualora nel corso della fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto sull'importo fatturato, l'individuazione e la correzione degli stessi avvengono d'ufficio, anche mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso l'utenza;
2. Se l'Utente ritiene erronee le indicazioni del contatore, il Servizio Acquedotto dispone, dietro richiesta, le opportune verifiche.
3. Per i casi in cui l'errore venga segnalato dall'Utente e riscontrato dal Comune, la rettifica della fatturazione riconosciuta errata e la restituzione del maggior importo versato avverranno entro 30 giorni decorrenti dalla data della comunicazione dell'Utente salvo situazioni richiedenti verifiche tecniche particolari che non consentono il rispetto del predetto termine. In tal caso il Comune provvederà a comunicare all'Utente il nuovo termine.
4. Nel caso l'Utente abbia già pagato e la rettifica della fatturazione sia inferiore a € 10,00 l'addebito e/o il rimborso potranno essere effettuati sulla fattura successiva.
5. Nel caso di guasti dei contatori l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio Acquedotto - Ufficio Tecnico.
6. Nel caso di fermo contatore verranno addebitati all'Utente:
7. a) i consumi corrispondenti alla prima fascia per le utenze domestiche, come stabiliti dalla delibera delle tariffe, rapportati al periodo di fatturazione;
8. b) i consumi minimi contrattuali per le utenze non domestiche, rapportati al periodo di fatturazione.

#### **Art. 15 – Modalità di pagamento.**

1. Il pagamento del corrispettivo dei consumi e delle altre spettanze va effettuato entro il termine di scadenza indicato nella bolletta e con le seguenti modalità:
  - a) Addebito in conto corrente (domiciliazione);
  - b) Presso il Tesoriere Comunale tramite pagamento in contanti, assegni circolari o bancari;
  - c) Presso gli Uffici Postali;

## **Art. 16 – Morosità**

1. Qualora l'Utente non provveda al pagamento entro la data di scadenza indicata in bolletta l'Ufficio addebiterà gli interessi moratori per il ritardato pagamento nella misura del tasso legale calcolato su base annua per il periodo intercorrente tra il 16° giorno successivo alla scadenza e la data del pagamento.
2. Qualora l'Utente non provvederà al pagamento della fattura l'Ufficio provvederà entro i termini previsti dalla normativa vigente alla riscossione coattiva effettuata con la procedura di cui al DPR 29/9/1973, n.602, se affidata al Concessionario del servizio di riscossione di cui al DPR 28/1/1988 n. 43, ovvero con quella indicata dal R.D 14/4/1910, n.639, se svolta in proprio dall'Ente o affidata a terzi mediante convenzione.
3. In caso di morosità è prevista la sospensione del servizio.
4. Prima di procedere alla sospensione del servizio saranno adottate le seguenti procedure:
  - a. trasmissione all'Utente moroso di lettera avviso, mediante raccomandata A.R., di mancato pagamento, con indicazione dell'importo scoperto e invito al pagamento entro il termine indicato;
  - b. invio all'Utente moroso di avviso – ingiunzione con diffida ad adempiere al pagamento dell'importo scoperto entro un termine perentorio di 15 giorni;
5. Il Comune potrà procedere alla sospensione dell'erogazione trascorso il termine perentorio indicato nella raccomandata.
6. Per evitare la sospensione, l'Utente deve procedere al pagamento nei modi e termini prescritti dalle comunicazioni.
7. La fornitura verrà riattivata solo a seguito del versamento degli importi che hanno determinato la sospensione del servizio, degli interessi per il ritardato pagamento nonché dell'integrazione del deposito cauzionale e previo pagamento delle eventuali spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Servizio.
8. In nessun caso può essere addebitato all'Utente subentrante la morosità pregressa.

## **Art. 17 - Sospensione della fornitura.**

1. Nel caso di infrazione da parte dell'Utente alle norme previste dal presente Regolamento, il Comune potrà sospendere la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
  - a) Per ritardato pagamento delle bollette, nei modi e nei termini previsti dall'articolo precedente del presente Regolamento;
  - b) quando venga impedito ai funzionari del Comune l'accesso ai locali per le ispezioni e ricognizioni da eseguire nei tempi e modi previsti dal Regolamento;
  - c) quando il difettoso funzionamento dell'impianto interno di pertinenza dell'Utente o l'irrazionale utilizzazione dell'acqua , influiscano sul buon funzionamento anche di parte dell'impianto pubblico;
  - d) per modifiche o manomissioni delle tubazioni e delle apparecchiature di proprietà del Comune.
2. In ogni caso le spese per il ripristino della fornitura sono a carico dell'Utente.

## **Art. 18 - Risoluzione di diritto delle concessioni**

1. La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte del Comune quando, per morosità dell'Utente, è stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonchè in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento. In tal caso il concessionario potrà avvalersi delle fontane pubbliche con le modalità di cui all'art.20 del presente Regolamento.
2. Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'Utente stipulerà un nuovo contratto essendo da considerare il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti, come nuova utenza.
3. L'Utente è tenuto a pagare le spese previste per la riattivazione dell'utenza.

#### **Art. 19 – Cessazione - subentri.**

1. In caso di cessazione dell'uso dell'acqua, l'Utente dovrà darne avviso scritto al Comune, onde si possa procedere alla chiusura del contatore ed alla liquidazione delle somme dovute.
2. Non eseguendo tale formalità, l'Utente resterà direttamente responsabile verso il Comune per il pagamento dell'acqua consumata dai suoi successori, oneri e accessori relativi e per qualsiasi danno che possa derivare dall'uso dell'acqua.
3. Le persone che subentrano in locali forniti di contatore, prima di usufruirne, dovranno rivolgersi al Comune per stipulare il regolare contratto d'utenza;
4. In caso di decesso del titolare della concessione gli eredi sono tenuti a comunicare, entro 30 giorni dalla data del decesso, il nominativo del nuovo intestatario utilizzando la modulistica per la volturazione predisposta dall'Ufficio competente. In mancanza di tale comunicazione l'Ufficio potrà provvedere alla chiusura del contatore.
5. Qualora la concessione sia stata rilasciata al locatario, questi deve dare comunicazione di cessazione all'Ufficio Tributi. Il Servizio Acquedotto provvederà d'ufficio a intestare il contatore al proprietario con decorrenza dalla data di chiusura del precedente intestatario fino alla data di un eventuale volturazione da parte di un nuovo inquilino.

### **TITOLO TERZO FORNITURE PER USO PUBBLICO**

#### **Art. 20- Fontane pubbliche**

1. L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici.
2. I recipienti per il trasporto di acqua prelevata dalla fontana pubblica non devono avere una capacità complessiva superiore a litri venti.
3. E' vietato:
  - a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
  - b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

### **TITOLO QUARTO CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE**

#### **Art. 21 - Concessioni speciali temporanee**

1. In relazione alla disponibilità degli impianti possono essere fatte concessioni speciali temporanee, se:
  - risultano da apposito contratto;
  - non sono fatte a forfait;
  - sono rispettate tutte le norme del presente Regolamento;

#### **Art. 22 - Tariffe per le concessioni speciali temporanee**

1. Per tutte le concessioni speciali temporanee trova applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza.
2. Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

#### **Art. 23 - Concessioni speciali per cantieri edili**

1. Le concessioni di acqua per cantieri edili possono essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.
2. Sul contratto sono riportati gli estremi della "concessione edilizia" o della "autorizzazione".

#### **Art. 24 - Cessazione delle utenze speciali temporanee**

1. Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'Utente fino alla rimozione dei contatori.

### **TITOLO QUINTO PENALITA'**

#### **Art.25- Prelievi abusivi**

1. Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato.
2. Se tale prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di una utenza disdettata oppure chiusa con apposizione di sigilli nonchè quando vengano tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca sarà applicata una sanzione variabile da € 50,00 a € 250,00.
3. In ogni caso, oltre alla sanzione è corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dal servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

#### **Art. 26 - Contestazione delle infrazioni**

1. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono verbalizzate dagli agenti del "Servizio Acquedotto".
2. Ogni infrazione dà al Servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

### **TITOLO SESTO NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 27 - Uso di prese private in caso di necessità**

1. Al Sindaco o ad altra Autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.
2. Il quantitativo di acqua consumata per tale uso viene detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

#### **Art. 28 – Tutela dei dati personali.**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

#### **Art. 29 - Norme abrogate.**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i seguenti articoli del Regolamento Comunale per la fornitura di acqua potabile ai privati approvato con

deliberazione C.C. n.23 del 28/7/1994 e modificato con deliberazione C.C. n. 18 del 3/4/1998:

**art. 2 - art. 3 – art.6 – art. 7 – art. 8 – art. 9 – art. 10 – art. 11 – art. 12 – art. 13.**

**Art. 30 – Individuazione delle unità organizzative.**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, verranno designate con delibera di Giunta Comunale.

**Art. 31 – Termine per la conclusione dei procedimenti.**

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente Regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. D'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Risposta alle richieste di chiarimento	30 giorni lavorativi
2	Rettifica di fatturazione	30 giorni lavorativi
3	Apposizione dei sigilli	5 giorni lavorativi

**Art. 32 – Pubblicità del Regolamento.**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio Segreteria.
2. Il Comune si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
3. Se l'Utente non recede dal contratto entro 60 giorni le modifiche si intendono tacitamente accettate.

**Art. 33 - Casi non previsti dal presente Regolamento.**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione:
  - a) le Leggi ed i Regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
  - b) lo Statuto Comunale;
  - c) gli altri Regolamenti Comunali in quanto applicabili;
  - d) gli usi e consuetudini locali;
  - e) il Regolamento per la fornitura di acqua potabile ai privati approvato con delibera C.C. n. 23 del 28/7/1994 e modificato con delibera C.C. n. 18 del 3/4/1998, denominato Regolamento acquedotto "Gestione Tecnica".

**Art. 34 - Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 35 - Sanzioni.**

1. Chiunque viola le norme del presente Regolamento, quando non trovano applicazione sanzioni stabilite da norme sovraordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un somma da € 20,00 a € 250,00.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente Regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente Regolamento sono introitate nella Tesoreria Comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

**Art. 36- Entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/02/2003.